

Il Ministero del Lavoro, nell'**interpello 2 aprile 2010 n. 13**, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) Dlgs. n. 66/03 come modificato dal D.L. n. 112/08, per orario di lavoro deve intendersi "*qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni*", ha precisato che, secondo la giurisprudenza, "*il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria - e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario - allorché sia "funzionale" rispetto alla prestazione*" (fra tutte Cass. sez. lav. 11.04.2003 n. 5775 e Cass. sez. lav. 22.03.2004 n. 5701).

Tale funzionalità sussiste nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua attività lavorativa.

(v. abstract successivo)